

Legge regionale 11 dicembre 2003 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 9

(Principi in materia di contabilità e patrimonio)(9)

1. Le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale.

(2)(10)(14)(17)

1 bis. Al fine della trasformazione prevista dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), tutte le aziende adottano la contabilità economico patrimoniale a partire dall'esercizio dell'anno 2022. La Regione adotta un regolamento di contabilità e un modello di bilancio economico patrimoniale, al fine di rendere omogenee e confrontabili le informazioni contenute nei documenti contabili, a cui si conformano i regolamenti aziendali previsti all'articolo 10.

(15)(18)

1 ter.

(ABROGATO)

(16)(19)

2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal comma 1.

(3)

3.

(ABROGATO)

(4)

4.

(ABROGATO)

(5)

5.

(ABROGATO)

(6)

6.

(ABROGATO)

(7)

6 bis.

(ABROGATO)

(1)(8)

7. Il patrimonio dell'azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

8. Le aziende, nella gestione del patrimonio, si ispirano ai seguenti principi:

a) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni che abbiano valore storico monumentale;

b) indisponibilità di quei beni che le aziende stesse destinano ad un pubblico servizio;

c) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore.

9. Qualora l'attività d'esercizio si chiuda con un risultato negativo, le aziende adottano

le misure necessarie a ripianarlo entro l'esercizio successivo. A tale fine, le aziende utilizzano tutte le entrate disponibili in bilancio; qualora tali mezzi non fossero sufficienti, le aziende possono ricorrere alla vendita di patrimonio disponibile.

10. I regolamenti dei contratti possono prevedere procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

10 bis. Le aziende nominano l'organo monocratico di revisione economico-finanziaria d'intesa con la Regione. Possono essere nominati revisori dei conti presso le aziende coloro che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;

b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali e/o aziende pubbliche di servizi alla persona e/o aziende sanitarie, ciascuno per la durata di tre anni.

(11)(20)(23)

10 ter.

(ABROGATO)

(12)(21)

10 quater. L'organo di revisione vigila sulla regolarità contabile e sulla stabilità economica e finanziaria delle aziende. In caso di riscontro negativo di una o più condizioni gestionali significative, segnala le criticità riscontrate al rappresentante legale dell'azienda e agli enti locali titolati alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, indicando anche le misure da adottare per il rientro nei valori di stabilità. In caso di inerzia dell'azienda o dell'ente locale nell'adozione delle misure di cui al precedente periodo, decorsi novanta giorni dalla segnalazione, il revisore provvede a comunicare le proprie valutazioni alla struttura regionale competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, cooperazione sociale e terzo settore.

(13)(22)

Note:

- 1** Comma 6 bis aggiunto da art. 11, comma 56, L. R. 17/2008
- 2** Comma 1 sostituito da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016
- 3** Comma 2 sostituito da art. 10, comma 4, lettera a), L. R. 24/2016
- 4** Comma 3 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
- 5** Comma 4 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
- 6** Comma 5 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
- 7** Comma 6 abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
- 8** Comma 6 bis abrogato da art. 10, comma 4, lettera b), L. R. 24/2016
- 9** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 5, L. R. 24/2016
- 10** Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 7, L. R. 37/2017
- 11** Comma 10 bis aggiunto da art. 4, comma 32, L. R. 12/2018
- 12** Comma 10 ter aggiunto da art. 4, comma 32, L. R. 12/2018
- 13** Comma 10 quater aggiunto da art. 4, comma 32, L. R. 12/2018
- 14** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 21, comma 2, L. R. 31/2018
- 15** Comma 1 bis aggiunto da art. 166, comma 1, L. R. 6/2021
- 16** Comma 1 ter aggiunto da art. 166, comma 1, L. R. 6/2021
- 17** Comma 1 sostituito da art. 8, comma 35, lettera a), L. R. 13/2021
- 18** Comma 1 bis sostituito da art. 8, comma 35, lettera b), L. R. 13/2021
- 19** Comma 1 ter abrogato da art. 8, comma 35, lettera c), L. R. 13/2021
- 20** Comma 10 bis sostituito da art. 8, comma 35, lettera d), L. R. 13/2021 con effetto dall'1/10/2021 e trova applicazione a decorrere dalla prima nomina dell'organo di revisione economico finanziaria delle aziende successiva alla data di entrata in

vigore del medesimo comma, come disposto dall'art. 8, c. 37, della L.R. 13/2021.

21 Comma 10 ter abrogato da art. 8, comma 35, lettera e), L. R. 13/2021

22 Parole sostituite al comma 10 quater da art. 8, comma 35, lettera f), L. R. 13/2021

23 Parole sostituite al comma 10 bis da art. 8, comma 6, L. R. 16/2021 , con effetto retroattivo dall'1/10/2021 e trova applicazione a decorrere dalla prima nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria delle aziende successiva alla data di entrata in vigore del medesimo comma, come disposto dall'art. 8, c. 7, L.R. 16/2021.